

ACCESSO DEL DATORE DI LAVORO AD ATTI, DOCUMENTI E DICHIARAZIONI ASSUNTE
DURANTE GLI ACCESSI ISPETTIVI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Ricorrenti:,

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Con verbale unico di accertamento e notificazione/.....-.....-..... prot. n. del 3 dicembre 2018, emesso nei confronti della S.r.l.e del legale rappresentante sig., l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, a seguito di accesso ispettivo effettuato presso la sede operativa della S.r.l. a (.....) in data 11 maggio 2018, contestava violazioni sui contratti di lavoro intercorsi nel periodo dal 10 agosto 2016 al 11 maggio 2018 con le lavoratrici:,,,,,,,,

In data 24 gennaio 2019 il Sig. e la Sr.l..., presentavano all'ispettorato del Lavoro di memoria difensiva ex art. 18 L. 689/81, in cui formulavano istanza di accesso ad atti, documenti e dichiarazioni assunte durante gli accessi ispettivi in qualunque data effettuati, preventivamente espunti delle generalità dei dichiaranti, nonché a qualsivoglia altro atto o documento sui cui si basano i rilievi contenuti nel verbale unico di accertamento, al fine dell'esercizio del diritto di difesa in sede giurisdizionale.

Con provvedimento prot. n. del 10 febbraio 2019 l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di negava la richiesta di accesso delle "dichiarazioni assunte dalle lavoratrici", così come ai "prospetti dei turni fotografati dalle lavoratrici" considerato che la "*documentazione richiesta è ascritta alla categoria degli atti e documenti formati, o stabilmente detenuti ..., sottratti al diritto di accesso*".

Consentiva l'accesso solo ai "prospetti dei turni di lavoro relativamente ai mesi di aprile e maggio 2018".

Avverso il provvedimento di rigetto parziale parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del parziale diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione nella seduta del 19 marzo 2019, al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame, invitava l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di a fornire chiarimenti in ordine alla circostanza se i lavoratori di cui si chiede di conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento ispettivo, fossero ancora "impiegati" presso la S.R.L.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria, in cui ha fatto presente che sono ancora in forza presso la ditta i lavoratori,,,

DIRITTO

Sulla questione relativa al corretto bilanciamento fra i contrapposti diritti entrambi costituzionalmente garantiti (quello alla tutela degli interessi giuridici e quello alla riservatezza dei lavoratori e delle dichiarazioni da loro rese in sede ispettiva), recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2555 del 20 maggio 2014), ha affermato che il diritto di difesa, per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'articolo 24, comma 7, della legge n. 241/90, deve essere temperato con la tutela di altri diritti tra cui quello alla riservatezza, anche dei lavoratori e di terzi che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva (art. 2, comma 1, lett. c) D.M. 4 novembre 1994 n. 757).

Ciò allo scopo di prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte delle società datrici di lavoro o di quelle obbligate in solido con le medesime e per preservare, in tal modo, l'interesse generale ad un compiuto della regolare gestione dei rapporti di lavoro.

La portata del regolamento e gli interessi che esso intende proteggere vengono meno qualora il rapporto con il lavoratore sia cessato (in tal senso vedasi: C.D.S. Sez. VI, 17 ottobre 2003 n. 6341), come precisato per alcuni lavoratori, nel caso di specie, dall'Amministrazione resistente.

Pertanto, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere parzialmente accolto poiché il richiamo, operato dall'amministrazione al rischio di eventuali pressioni o ritorsioni non pare applicabile al caso di specie, con riferimento alle ex dipendenti,,,,

Per quanto riguarda le dichiarazioni rese da coloro che invece sono ancora legate da rapporto di lavoro, il ricorso deve essere rigettato.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie parzialmente e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte; per il resto lo rigetta.

(Decisione resa dalla Commissione per l'accesso nella seduta del 15 aprile 2019)